CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Istruzione Sviluppo sociale
Fascicolo 15.01.03/6/2024

Alla c.a. di Reda Zine

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.LGS. n. 36/2023

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, di un servizio di realizzazione dello spettacolo "Suoni di resistenza: musica e rap contro le discriminazioni", mediante il coinvolgimento in percorsi laboratoriali di studenti e studentesse del Liceo musicale Lucio Dalla. CIG BD767E3E69

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. xxx/2026, si è proceduto ad affidarle il servizio in oggetto che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale.

Si chiede la sottoscrizione per accettazione della presente lettera.

Art.1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha ad oggetto il servizio di realizzazione dello spettacolo **"Suoni di resistenza: musica e rap contro le discriminazioni"**, mediante il coinvolgimento in un percorso laboratoriale di studenti e studentesse del Liceo musicale Lucio Dalla.

In particolare, il percorso laboratoriale sarà composto da 4 incontri da svolgersi nei pomeriggi di giovedì del mese di novembre 2026. Gli incontri offriranno un'introduzione alla musica gnawa — storica forma di resistenza nata nell'Africa subsahariana per preservare la memoria culturale — e guideranno i partecipanti nella rivisitazione in chiave moderna dei brani tradizionali, con focus sull'improvvisazione.

Il laboratorio sarà orientato verso la creazione di materiale inedito, utilizzando linguaggi che mettano in prospettiva le tematiche estetiche attuali. Le composizioni si arricchiranno attraverso un approccio alla musica *Ahwach* – antichissima pratica Amazigh nata nelle montagne dell'Alto e dell'Anti Atlante nel sud del Marocco – e alla musica *Hassani*, la tradizione musicale tipica delle popolazioni nomadi dell'area dell'Hassaniyya (il deserto del Sahara meridionale e occidentale, che comprende le regioni desertiche del Marocco meridionale, il Sahara Occidentale e la Mauritania), ispiratrice del cosiddetto «Desert blues».

Durante la restituzione finale verrà utilizzata una loop station per campionare live le ambientazioni sonore e diffondere frammenti di archivi sonori, che fungeranno da *fil rouge* per la scaletta. È previsto, infine, un foglio di sala da distribuire al pubblico.

Il servizio comprende, ove richiesto, la gestione della **pratica di agibilità INPS** (ex ENPALS) e la copertura dei relativi oneri contributivi.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente lettera e scade al termine delle attività svolte, in ogni caso non oltre il **31/12/2026**.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

In base all'art. 120 comma 9 del Dlg 36/20023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, con relativa revisione proporzionale dell'importo, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto stesso alle medesime altre condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro € 2.000,00 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/1972, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo occasionale. In ordine al superamento del limite di euro 5.000,00 di compensi da lavoro autonomo occasionale per l'anno 2026, sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS a carico dell'Ente.

Tutte le spese connesse all'organizzazione del servizio saranno a carico dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, come specificato dalla determinazione ANAC n° 3/2008, si comunica che, data la natura intellettuale del servizio, non sono stati riscontrati rischi di interferenza e pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Resta pertanto escluso per l'amministrazione l'obbligo di redazione del DUVRI.

La Città metropolitana di Bologna trasferirà all'affidatario il compenso in un'unica *tranche*, a seguito a conclusione del servizio, a seguito della realizzazione di tutte le attività richieste e di una relazione finale complessiva sull'attività svolta, approvata dalla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale, e conseguente acquisizione di fattura riscontrata regolare, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, previa verifica sulla regolarità contributiva.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica in cui dovrà essere indicato **il numero e la data della determina** di affidamento, intestata a:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna – CF e P.I. 03428581205.
Codice Univoco UFWYWE
CIG BD767E3E69

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), il Codice Identificativo Gara - CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, c. 3, della legge citata per le spese giornaliere. Qualora l'affidatario si avvalga della collaborazione di terzi (ad es. con contratti di subfornitura), dovrà garantire i medesimi obblighi di tracciabilità, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'ente, ex art. 3 comma 9, l. 136/2010. In tali casi, resta fermo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Disponibilità degli elaborati

Con la consegna dei prodotti e di altri materiali collegati alla realizzazione delle attività, l'Ente affidante ne diviene proprietario esclusivo, unitamente al diritto di utilizzo economico, riproduzione ed elaborazione.

L'affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e informazioni relative al contratto e ai prodotti realizzati, né pubblicare gli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ente affidante.

Art. 5 - Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili al collaboratore/prestatore, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

· per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;

· per sopravvenuta impossibilità della prestazione;

· per recesso ai sensi del successivo comma;

· per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verifichino:

· gravi inadempienze contrattuali;

· commissione da parte dell'affidatario di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;

· danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;

· furto di beni da parte dell'affidatario;

· inosservanza da parte dell'affidatario di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna[1], per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 6 - Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'affidamento

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale Dott.sa Fabrizia Paltrinieri.

Art. 7 - C.d. incompatibilità successiva (*pantouflage*)

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana di Bologna, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

La violazione del divieto di *pantouflage* comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 8 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici/codice di comportamento

L'affidatario si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019 sottoscritto dall'operatore economico e acquisito agli atti con PG 72198/2025. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art. 4 del medesimo.

La Città metropolitana di Bologna potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli

[1] Approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 279/2025 del 13/02/2025.

obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna (atto sindacale n. 19/2019), per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana di Bologna, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.

Art. 9 - Sicurezza

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

L'affidatario, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante l'esecuzione del servizio e funzionali all'evacuazione. Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione l'affidatario farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale o suo delegato.

Art. 10 - Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali[2], si individua Reda Zine quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

[2] Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con atto del Consiglio metropolitano n.45 del 14/11/2018 reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al link: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Regolamenti.

Art. 11 - Foro competente

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 12 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'affidatario.

Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento provinciale dei contratti.

Art. 13 - Limitazioni a carico dell'affidatario

È fatto espresso divieto all'affidatario di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente lettera si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

La presente lettera commerciale, redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è valida ed efficace ad ogni effetto dalla data di sottoscrizione.

La presente lettera commerciale è inviata alla parte contraente che, riconosciutala conforme alla propria volontà, la sottoscrive con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), unitamente alla sottoscritta dott.ssa Fabrizia Paltrinieri, dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna, dichiarando entrambi che il certificato di firma rispettivamente utilizzato è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del citato decreto.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale
Fabrizia Paltrinieri
Documento firmato digitalmente

Si chiede la restituzione della presente lettera, sottoscritta per accettazione.

_____, _____

L’affidatario

Reda Zine
